

PARTE PRIMA
LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
A LIVELLO NAZIONALE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1

IL QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI

1.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE

1.1.1 LAVORO E OCCUPAZIONE NEL PRIMO REPORT ITALIA SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (NOVEMBRE 2012)

L'articolo 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), rubricato «I rapporti degli Stati Parti», dispone che ogni Stato contraente presenti al Comitato sui diritti delle persone con disabilità¹ (Comitato) "un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato"².

Al fine di indirizzare gli Stati Parte nella redazione dei rapporti, il Comitato, organo convenzionale (*Treaty body*) preposto al controllo giuridico e al monitoraggio dell'attuazione ed adeguata implementazione della CRPD, ha elaborato "le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti"³ formulando indicazioni sulla predisposizione dei Rapporti e prevedendo in particolare una articolazione del report iniziale in due diversi documenti.

Il primo denominato, *Common Core document*, contiene le informazioni generali relative allo Stato ed al contesto generale per la protezione e la promozione dei diritti umani, disaggregate per sesso, età, principali gruppi di popolazione e disabilità, nonché

¹ Il Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), istituito ai sensi dell'articolo 34 della CRPD, è l'organo di monitoraggio previsto per verificare l'attuazione della Convenzione nell'ambito degli ordinamenti interni degli Stati parti. Il Comitato, insediato nel novembre del 2008 ha il compito di monitorare, su scala internazionale, l'attuazione delle disposizioni convenzionali e dei principi in esse contenuti, quindi la corretta e adeguata implementazione della Convenzione ONU. Esso è attualmente composto da diciotto esperti indipendenti a cui gli Stati Parte devono regolarmente presentare i Rapporti sull'applicazione della Convenzione nel proprio Paese, il primo dei quali due anni dopo la ratifica della Convenzione, quelli successivi ogni quattro anni. Il Comitato esamina i rapporti periodici trasmessi dagli Stati contraenti sull'attuazione, al loro interno, delle norme sancite dal trattato di riferimento, e può ricevere informazioni anche da altre fonti. Alla luce delle varie informazioni raccolte il Comitato discute il rapporto insieme ai rappresentanti governativi dei singoli Stati, attraverso apposite audizioni. Infine, sulla base della discussione, pubblica le raccomandazioni, sotto forma di osservazioni conclusive. Il Comitato svolge inoltre funzioni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi: le procedure di inchiesta sul campo, l'esame di comunicazioni provenienti da Stati e l'esame di ricorsi individuali. Con riferimento alla pubblicazione di commenti interpretativi sul contenuto delle disposizioni della CRPD (cosiddetti *General Comments*), che rappresentano un'importante fonte di *soft law*, si segnalano i primi due *General Comments* adottati nel mese di maggio 2014 relativi, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite (*General Comment No.1-Article 12: Equal recognition before the law; General Comment No.2: Article 9-Accessibility*). Il *General Comment* n. 1 fornisce chiarimenti sull'interpretazione dell'art.12 della Convenzione relativo al principio di uguaglianza dinanzi alla legge. Il Comitato osserva che questo articolo vincola gli Stati parte ad agire nel rispetto del principio di non-discriminazione. Il secondo *General Comment* riguarda l'articolo 9 della Convenzione relativo al diritto all'accessibilità, definita come preconditione fondamentale per il godimento dei diritti delle persone con disabilità e per la loro partecipazione e inclusione nella società. Il Comitato precisa che l'accessibilità, ai sensi della Convenzione, riguarda l'accesso su base di uguaglianza con gli altri ad ogni aspetto della vita quotidiana: ambiente fisico, trasporti, informazione e comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie e altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico.

² L'articolo 35 par.2 prevede inoltre la presentazione di "rapporti complementari" da predisporre periodicamente, "almeno ogni quattro anni" nonché "ogni altro rapporto che il Comitato richieda".

³ Come previsto dall'art.35 par.3 le indicazioni formulate dal Comitato sulla predisposizione dei Rapporti sono confluite nel Documento UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Guidelines on treaty-specific document to be submitted by states parties under article 35, paragraph 1, of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 18 November 2009, CRPD/C/2/3)

informazioni sulla non discriminazione, l'uguaglianza e i rimedi efficaci adottati in accordo con le linee guida armonizzate sui diritti umani.

Il secondo documento, denominato *Treaty-Specific document*, contiene invece la descrizione specifica dell'implementazione corrispondente a ciascuna disposizione convenzionale enunciata negli articoli da 1 a 33 della Convenzione, senza ripetere le informazioni inserite nel common core o enunciare in un mero elenco la normativa adottata dallo Stato parte.

Merita osservare che l'articolo 35 al comma 4 invita gli Stati Parti ad elaborare i rapporti in maniera aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della CRPD⁴, coinvolgendo le persone con disabilità e le organizzazioni di rappresentanza che le tutelano anche, così come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 33⁵, nel processo di monitoraggio.

I rapporti degli Stati Parti sono dunque riconosciuti, nell'ambito del sistema universale di promozione e tutela dei diritti umani, il principale strumento di controllo sull'attuazione delle norme convenzionali ed è in ragione di tale considerazione che la presentazione di rapporti periodici è prevista in tutti gli accordi a tutela dei diritti umani stipulati in ambito ONU.

Si aggiunga, peraltro, che la verifica della implementazione delle disposizioni convenzionali investe anche trasversalmente i principi enunciati nella CRPD e puntualmente attraversa tutti i diversi livelli di produzione normativa e amministrativa (sovranzionali, nazionali e territoriali) per poi estendersi alla raccolta di informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, utili e necessari a ciascun livello normativo per formulare ed attuare politiche allo scopo di attuare la Convenzione (art.31).

Dalla sistematica organizzazione delle informazioni e dei dati raccolti in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida sulla predisposizione del *Treaty specific document*, l'Osservatorio nazionale delle persone con disabilità (OND)⁶, nell'ambito del suo primo mandato triennale conclusosi nel mese di ottobre 2013, ha dunque elaborato il primo Rapporto italiano.

La versione definitiva del *Treaty Specific Document* è stata inoltrata, in data 23 novembre 2012, al Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU)⁷ presso il Ministero degli Affari Esteri ai fini della trasmissione al Comitato sui diritti delle persone con disabilità del primo report italiano, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, della Convenzione e all'art. 3, comma 5, lettera a) della legge 3 marzo 2009, n. 18.

⁴ Il paragrafo 3 dell'articolo 4 prevede per gli Stati Parti l'obbligo specifico "nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità" di operare in "stretta consultazione" e coinvolgimento attivo delle "persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative".

⁵ Il paragrafo 3 dell'articolo 33 dispone "La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio."

⁶ L'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 nel ratificare e dare esecuzione alla CRPD ha contestualmente previsto l'istituzione dell'Osservatorio con il compito, *inter alia*, di elaborare il rapporto iniziale e successivamente quelli complementari, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU). L'OND è stato costituito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30 novembre 2010 e si è insediato nel mese di dicembre 2010.

⁷ Nel giugno 2012 è stato consultato il Presidente del CIDU, prima della definitiva adozione da parte dell'Osservatorio del rapporto, poi consegnato ai competenti uffici ONU nella mese di novembre del 2012

Il quadro informativo delineato nel primo report Italia, che si presenta strutturato secondo gli articoli della Convenzione, si compone prevalentemente delle informazioni e dei dati statistici pervenuti all'Osservatorio e confluiti in un modello di reporting elaborato, sotto la guida del Ministero del Lavoro, dal Comitato tecnico scientifico (CTS)⁸ e dai gruppi di lavoro che in esso hanno ricondotto le molteplici criticità soprattutto di ordine tecnico, contenutistico e terminologico manifestatesi nella complessa fase di redazione.

Il richiamato processo di reporting ha investito l'articolo 27 della Convenzione che al suo paragrafo 1⁹ afferma che gli Stati parti "riconoscono" il diritto al lavoro delle PcD su base di uguaglianza con gli altri e il pari accesso nel mercato del lavoro.

Nella formulazione dell'articolo 27 sono espressamente ribadite per le persone con disabilità un elenco di possibili misure (lettere a-k del paragrafo 1) essenzialmente contemplate nelle disposizioni di altri trattati fondamentali sui diritti dell'uomo.

Il primo Rapporto presentato dall'Italia, nel paragrafo relativo alle informazioni sulle misure adottate con riguardo all'articolo 27 (CRPD) e sui progressi conseguiti, evidenzia in premessa che "Nel merito di lavoro e occupazione e della tutela del lavoro delle PcD, la principale misura legislativa è rappresentata dalla L. 68/99, più volte richiamata, completata con il D.P.R. 333/00. La legge è diretta all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle PcD assicurando il rispetto delle loro abilità e attitudini, conformemente agli obiettivi sottesi all'art. 27 della Convenzione (...)".

Il paragrafo prosegue con l'indicazione sintetica dei "più recenti dati sul collocamento lavorativo delle PcD"¹⁰ contenuti nella VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 68/99, per poi concludere dichiarando che "il monitoraggio sull'attuazione della

⁸ Il Comitato tecnico scientifico è stato istituito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167) con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'Osservatorio (art.3, comma 5, legge 18 del 2009).

⁹ Il par. 1 dell'articolo 27 afferma che "Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:

- (a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- (b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
- (c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
- (d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
- (e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
- (f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
- (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- (h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
- (i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
- (j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
- (k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

¹⁰ A tale riguardo, si segnala che al momento della redazione del Rapporto italiano (2012) i dati più recenti sul collocamento lavorativo delle PcD (biennio 2010-2011) erano quelli contenuti nella VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 68/99.

Legge del 1999 corrisponde all'obbligo previsto dell'art. 31 della Convenzione di raccogliere dati e statistiche in materia di disabilità, al fine di elaborare politiche mirate a soddisfare le esigenze delle PcD".

Di seguito, nel menzionare la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, si esplicita nel testo del Report che la legge 92/2012 "prevede interventi tesi alla efficace attuazione del diritto al lavoro delle PcD". A tale riguardo vengono evidenziate informazioni sintetiche sulle modifiche intervenute in materia di collocamento mirato con specifico riferimento ai criteri di computo della quota di riserva, alle esclusioni, agli esoneri parziali ed alle comunicazioni dei servizi competenti¹¹.

Il paragrafo si conclude con la constatazione che "La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, osservando che l'Italia non ha integralmente recepito l'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE. La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana non preveda una norma generale in materia di accomodamenti ragionevoli per le PcD in ambito lavorativo".

Rispetto alle informazioni rese nel primo report italiano, la presente Relazione al Parlamento contiene, con particolare riguardo alle sopra evidenziate novità introdotte ai sensi della legge 92/2012¹² nonché agli esiti del citato deferimento¹³, dati aggiornati al 2013 ed informazioni di maggior dettaglio anche in ordine ai più recenti sviluppi del quadro di riferimento normativo e del sistema del collocamento mirato.

1.1.2 LAVORO E OCCUPAZIONE - LINEA DI INTERVENTO 2- DEL PROGRAMMA D'AZIONE BIENNALE

La predisposizione di un Programma di azione biennale, al pari del primo Report italiano di cui si è detto nel paragrafo precedente, rientra tra i principali compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge 3 marzo 2009, n. 18¹⁴ e a cui il predetto organismo ha corrisposto nell'ambito del suo primo mandato triennale¹⁵.

¹¹ Vedi oltre paragrafo 1.2

¹² Vedi oltre paragrafo 1.2

¹³ Nella sentenza del 4 luglio 2013 nella causa C-312/11, resa al termine di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, *inter alia*, sull'handicap, con riferimento all'occupazione e alle condizioni di lavoro. Vedi oltre paragrafo 1.1.3

¹⁴ LEGGE 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. (GU n.61 del 14-3-2009). Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 18/2009 attribuisce all'Osservatorio i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

¹⁵ Il Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 luglio 2010 , n. 167 "Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18" (GU Serie Generale n.236 del 8-10-2010), all'articolo 7 comma 1 dispone che "L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere

Il testo del Programma di azione biennale, approvato in data 12 febbraio 2013 dall'Osservatorio in sessione plenaria, è stato presentato nel mese di luglio 2013 in occasione della Quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità¹⁶. La Conferenza, tenutasi a Bologna il 12-13 luglio 2013, in vista della presentazione in tale sede del testo di Programma di azione biennale¹⁷ ha organizzato le sessioni di lavoro proprio in corrispondenza delle priorità di azione in esso declinate ed articolate in sette linee di intervento.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale n. 167 del 6 luglio 2010¹⁸, il Programma di azione biennale è stato adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013¹⁹, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza unificata reso nella seduta del 24 luglio 2013²⁰, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013.

La centralità del tema lavoro e occupazione nella definizione di una strategia complessiva da parte dell'Italia di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, in conformità all'attuale scenario internazionale ed europeo del sistema di tutela dei diritti umani, trova conferma nel primo Programma di azione biennale che ad esso dedica una delle 7 linee di intervento individuate, in esito ai lavori condotti in seno all'Osservatorio ed alle principali evidenze emerse in fase di redazione del primo Report italiano sulla implementazione della Convenzione ONU.

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento". Il comma 2 prevede inoltre "Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli eventuali, successivi, decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura."

¹⁶ Il Documento conclusivo della quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità, tenutasi a Bologna il 12 e 13 luglio 2013, è stato trasmesso dal Ministro del lavoro e politiche sociali al Parlamento il 23 gennaio 2014. Si tratta della relazione recante conclusioni della Quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità prevista dall'articolo 41-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162. La disposizione citata prevede che il Ministro per la solidarietà sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, convochi ogni tre anni una Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità alla quale invita soggetti pubblici e privati, comprese le organizzazioni rappresentative della società civile e del mondo della disabilità. Le conclusioni della Conferenza sono poi trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. La relazione è quindi subordinata alla convocazione e svolgimento della Conferenza. La precedente Conferenza Nazionale ha avuto luogo a Torino il 2 e 3 ottobre 2009.

¹⁷ Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 giugno 2013 ha approvato in sede preliminare il testo approvato in data 12 febbraio 2013 dall'Osservatorio in sessione plenaria.

¹⁸ DECRETO 6 luglio 2010, n. 167 Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (GU Serie Generale n.236 del 8-10-2010).

¹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. (GU n.303 del 28-12-2013). Il testo del Programma di azione biennale presente in Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 e che ne costituisce parte integrante, si presenta articolato in 9 capitoli di cui i primi due rispettivamente dedicati alla presentazione dello scenario di riferimento (Introduzione) e alla descrizione del Quadro generale e articolazione del Programma d'azione biennale. Nei capitoli successivi sono invece descritte le priorità di azione declinate in sette Linee di intervento (Linea di intervento 1 Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema sociosanitario; Linea di intervento 2 Lavoro e occupazione; Linea di intervento 3 Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società; Linea di intervento 4 Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità; Linea di intervento 5 Processi formativi ed inclusione scolastica; Linea di intervento 6 Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione; Linea di intervento 7 Cooperazione internazionale). Ciascuna delle sette linee d'intervento è introdotta da una descrizione del contesto tematico di riferimento in cui sono evidenziate le principali criticità su cui s'intende intervenire.

²⁰ Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, per l'acquisizione del prescritto parere alla Conferenza unificata copia del Programma di azione in oggetto, nel testo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 giugno 2013.

Tenuto conto della natura programmatica del documento si rende necessario evidenziare che le azioni e gli interventi individuati, nella misura in cui richiedano risorse, risultano finanziabili nei limiti progressivi in cui gli stanziamenti vengano individuati secondo le ordinarie procedure. A tale riguardo si richiama la parte conclusiva del Capitolo 2 del Programma di Azione biennale nel quale viene descritto il quadro generale e l'articolazione del documento e ove si precisa, in riferimento all'indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti, che "le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità".

Nel merito della Linea di intervento 2 Lavoro e occupazione²¹ si osserva che in premessa si riconosce che "il lavoro rappresenta un elemento essenziale dell'inclusione sociale" e che "la legislazione italiana con la legge n. 68/99 ha introdotto la metodologia del collocamento mirato che inserisce la persona giusta al posto di lavoro appropriato, sostenendola con adeguati incentivi e facilitazioni". Il contesto tematico di riferimento viene descritto principalmente sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella precedente Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/99, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'obiettivo generale, cui si riferisce la citata Linea di intervento, individuato sulla base delle principali evidenze emerse in esito ai lavori di redazione del Report ONU è principalmente volto a "favorire il *mainstreaming* della disabilità all'interno delle politiche generali per il lavoro e nella raccolta dati". Analogamente viene indicata la necessità di "aggiornare la legislazione in vigore e renderla più efficace nell'offrire occasioni di lavoro, in particolare attraverso un miglior funzionamento del collocamento mirato di cui alla legge 68/99"

Con particolare riferimento alle azioni ed interventi programmati in aggiornamento della legislazione nazionale ai fini dell'adozione o maggiore adeguamento delle misure per favorire l'occupazione delle persone con disabilità si segnala, tra le ulteriori misure recentemente adottate in quanto già ritenute prioritarie, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sul "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 13, comma 4), precedentemente "definanziato"²², autorizzando la spesa nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per il 2014 per il rifinanziamento del Fondo.

Nel suo complesso, la Linea di intervento 2 Lavoro e occupazione risulta, nella sua formulazione, prevalentemente incentrata sul tema del collocamento mirato e, nell'individuare talune criticità riconducibili alla legge 68/99, propone specifici ambiti e

²¹ Vedi Capitolo 4 del Programma di azione biennale presente in Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 che ne costituisce parte integrante.

²² Vedi Sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" anni 2010 - 2011 Parte I Capitolo 4 paragrafo 4.3.

diverse tipologie di azioni ed interventi tra cui, rispetto a quanto sopra richiamato ma sempre nell'ambito della sezione *modifiche legislative*, si evidenziano, tra l'altro: a) una puntuale *verifica dello stato di attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, relativo alle compensazioni*; un aggiornamento della normativa che disciplina *gli strumenti del telelavoro e del lavoro a tempo parziale (...) per venire incontro a lavoratori con disabilità che vivono condizioni che rendono pesante il raggiungimento del posto di lavoro e/o il mantenimento di orari di lavoro per loro onerosi*; b) un *aggiornamento della normativa sugli esoneri mettendola in linea con lo spirito del collocamento mirato e della Convenzione ONU*; c) la modifica dell'articolo 40 comma 5 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112²³ convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 per attribuire nuovamente agli uffici dei servizi per l'impiego la competenza in materia di certificati di ottemperanza al fine di assicurare un maggiore controllo del rispetto degli obblighi di assunzione.

1.1.3 GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI E IL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Le disposizioni dell'articolo 2 della Direttiva 2000/78 definiscono il "principio della parità di trattamento" come "l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta" basata sulla religione, sulle convinzioni personali, sull'handicap, sull'età e sull'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.

Tale principio comporta che non sia praticata alcuna forma di discriminazione diretta o indiretta, definendo: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

In particolare, l'art. 5 della citata Direttiva, stabilisce che *«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili»*.

²³ DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 40, comma 5) la modifica dell'art. 17, comma 1.

La Commissione Europea proponeva ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sostenendo che nella legislazione italiana non esiste alcuna disposizione che recepisca l'obbligo generale previsto dall'art. 5 della Direttiva 2000/78.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 4 luglio 2013 (Causa C-312/11), osserva che *"La legislazione italiana, anche se valutata nel suo complesso, non impone all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici in funzione delle esigenze e delle situazioni concrete a favore di tutti i disabili che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione corretta e completa della direttiva 2000/78"*.

Di conseguenza, la Corte statuisce che: *"La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"*²⁴.

Il legislatore italiano è intervenuto aggiungendo all'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, il comma 3-bis, (comma aggiunto dal comma 4-ter dell'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99) secondo il quale *"Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*.

Tale comma si inserisce nell'ambito dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2013, n. 216, che al precedente comma 1 individua l'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento²⁵ con riferimento all'accesso all'occupazione e al lavoro, all'occupazione e condizioni di lavoro, alla formazione professionale.

L'art. 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 luglio 2013, n. 216 richiama, ai fini della definizione di "accomodamenti ragionevoli", la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che all'art. 2 prevede che per "accomodamento ragionevole" si intendono

²⁴ La Corte afferma che "Per quanto riguarda la legge 68/99, essa ha lo scopo esclusivo di favorire l'accesso all'impiego di taluni disabili e non è volta a disciplinare quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2000/78".

²⁵ Articolo 3, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 2013, n. 216:

Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

1.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

1.2.1 LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE NEL BIENNIO

Nel biennio 2012-2013, disposizioni di carattere generale hanno nello specifico preso in considerazione la legge 12 marzo 1999, n. 68. Se ne riportano pertanto i contenuti.

LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA.

La Riforma del Lavoro, attuata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha apportato modifiche alla normativa sul collocamento mirato, come indicate nel comma 27 dell'art. 4²⁶, intervenendo sui criteri di computo della quota di riserva, sulle esclusioni, sugli esoneri, sulle comunicazioni dei servizi.

In particolare, la lettera a) della suddetta disposizione, sostituendo l'articolo 4, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, enuncia nel primo periodo la regola della computabilità di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando nel secondo periodo i soggetti non computabili e facendo salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

La novità introdotta con la riforma vede un aumento della base occupazionale (e quindi delle relative quote riservate), poiché sono inclusi nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, ad eccezione dei lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, dei soci di cooperative di produzione e lavoro, dei dirigenti, dei contratti di inserimento, dei lavoratori somministrati presso l'utilizzatore, dei lavoratori assunti per attività all'estero (per la corrispondente durata), degli Lsu, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori emersi ex legge 383/2001, degli apprendisti.

²⁶ Articolo 4, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore» (Lettera così modificata dall'art. 46-bis, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134);

b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:

«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonerazione dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;

d) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

In materia di esclusioni, la lettera b), intervenendo sull'art. 5, comma 2, della legge 68/99 ha previsto che è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale.

Il legislatore ha esteso, quindi, l'esenzione dall'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, della legge 68/99 ad una platea più vasta degli addetti al settore edile, considerando personale di cantiere anche il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

Quanto agli esoneri parziali, la lettera c) della citata disposizioni ha demandato ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la conferenza unificata, la ridefinizione dei relativi procedimenti, dei criteri e delle modalità per la loro concessione - già disciplinati dal Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357- e la predisposizione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo, al fine di contrastare gli abusi nel ricorso all'istituto degli esoneri e di garantire il rispetto delle quote di riserva:

Sempre in tema di controlli, infine, la lettera d) ha previsto che i servizi per il collocamento mirato effettuino apposita comunicazione almeno mensile alla Direzione territoriale del lavoro sul mancato rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili nonché sul ricorso agli esoneri.

DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179: ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.

L'art. 9 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179²⁷ è intervenuto sull'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 relativo alla computabilità dei lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, prevedendo che l'imprenditore possa affidare, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro.

A seguito della modifica suddetta, è stato previsto che vengano predisposti in favore dei lavoratori con disabilità dipendenti occupati a domicilio o con telelavoro degli accomodamenti ragionevoli di cui all'art. 27 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.

DECRETO- LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76 PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI.

Le risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 della legge 68/99, a decorrere dall'anno 2011, hanno subito una riduzione per effetto

²⁷Articolo 9, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221:

All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78²⁸, che ha previsto la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario. L'articolo 9, comma 4-bis, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99²⁹, in un'ottica di sostegno all'occupazione delle persone con disabilità, ha previsto il rifinanziamento del Fondo, incrementando, per l'anno 2013 la disponibilità dello stesso di 10 milioni di euro e per l'anno 2014 di 20 milioni di euro.

DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 7, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101³⁰ garantisce le assunzioni delle categorie protette, prevedendo per le pubbliche amministrazioni la deroga ai divieti di nuove assunzioni anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumerarietà, prevedendo altresì il diritto di prelazione per l'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti della quota d'obbligo, dei lavoratori con disabilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 68/99.

Per le assunzioni delle categorie protette la disposizione ha previsto il superamento del divieto di nuove assunzioni previsto dalla legislazione vigente nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazioni di soprannumerarietà.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, con circolare n. 5 del 21 novembre 2013³¹ ha chiarito che le assunzioni delle categorie protette, nei limiti della

²⁸ Articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7:

.....Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi....

²⁹Articolo 9, comma 4-bis, D.L. 28 giugno 2013 n. 76, inserito dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99*.

La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'*articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014

³⁰ Articolo 7, comma 6, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125:

Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo.

³¹ Paragrafo 3.2 Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 avente ad oggetto: "Indirizzi volti al superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 115."

quota d'obbligo, vanno garantite sia in presenza di posti vacanti sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota d'obbligo calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4 della legge 68/99.

La summenzionata circolare n. 5 del 21 novembre 2013 inoltre chiarisce che i lavoratori delle categorie protette assunti a tempo determinato possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO.

L'articolo 18, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, relativo a semplificazioni in materia di collocamento obbligatorio, ha modificato l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, prevedendo che il datore di lavoro privato, che intende fruire dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione, presenta comunicazione o domanda al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

Nel caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e "d'ufficio" effettua la comunicazione ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive.

Sino alla modifica, la comunicazione comprovante lo stato di crisi del datore di lavoro privato, ai fini della sospensione degli obblighi di assunzione, doveva essere effettuata al "competente servizio provinciale", con la modifica, invece, tale comunicazione va fatta solo al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

La norma pone a carico del servizio provinciale della sede legale il compito di istruire la pratica e di provvedere d'ufficio alla comunicazione agli altri servizi provinciali per il collocamento competenti sui territorio dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa. Anche per l'ipotesi in cui il datore di lavoro privato non abbia ancora ottenuto un provvedimento amministrativo di riconoscimento dello stato di "crisi" e chieda una sospensione temporanea dell'obbligo di assunzione, la domanda va presentata al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

1.2.2 GLI INTERPELLI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

In considerazione dell'evoluzione normativa della materia del collocamento mirato, si sono resi necessari interventi interpretativi nella forma sull'interpello su problematiche attuali relativamente alle quali non era ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di

posizione ufficiale dell'amministrazione né in sede di circolare né in sede di risposta ad un precedente interpellato.

La Tabella 1 riproduce gli interPELLI emanati nel biennio 2012-2013 in materia di collocamento obbligatorio, riportandone l'oggetto, il numero e la data di pubblicazione, nonché il contenuto in sintesi nella voce "note".

Tabella 1 - Gli interPELLI in materia di collocamento obbligatorio a cura della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. Dettagli degli atti. Anni 2012-2013

Anno	Atto	
2012		Interpello del 10 aprile 2012, n. 10/2012
	Titolo/oggetto	art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- estensione art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 ad imprese in CIGS in deroga
	Soggetto interpellante	ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'ANISA e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
	Note	La disciplina della sospensione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 68/99 si ritiene applicabile anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di CIGS in deroga (con esclusione della CIGO in deroga), contratti di solidarietà stipulati sia ai sensi della L. n. 863/1984, esplicitamente richiamati dal legislatore, ma anche ai sensi della L. n. 236/1993. La ratio dell'estensione risiede nella impossibilità temporanea, anche per le aziende ammesse alla concessione dei benefici "in deroga" di provvedere durante il periodo necessario al risanamento interno, al corretto rispetto della copertura della quota d'obbligo. In sostanza, per la CIGS in deroga, la sospensione degli obblighi occupazionali opera nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale, in relazione al singolo ambito provinciale interessato dalla predetta situazione, con riferimento ai lavoratori coinvolti e per la durata che giustifica la sospensione.
	Atto	Interpello del 1 agosto 2012, n. 20/2012
	Titolo/oggetto	art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- Esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili. Servizi di trasporto per le emergenze ed urgenze 118,
	Soggetto interpellante	Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
	Note	L'art. 3, comma 4, legge n. 68/1999 stabilisce che "per i servizi di polizia, della protezione civile il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi". I servizi di trasporto per le emergenze ed urgenze 118, così come i servizi di polizia e di protezione civile, risultano connotati dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza, mediante tempestivi interventi, volti alla tutela di beni a rilevanza costituzionale, quali in primo luogo il diritto alla salute e alla conseguente assistenza sanitaria e, pertanto, possano essere assimilati alle categorie indicate dalla norma ex art. 3, comma 4.
	Atto	Interpello del 1 agosto 2012, n. 23/2012
	Titolo/oggetto	art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- Modifica ragione sociale di cooperativa in Spa - Assolvimento obblighi di cui alla L.n.68/1999.
	Soggetto interpellante	L'ANISA Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio